



Il Presidente della Repubblica

Visto il ricorso straordinario proposto da Laura Bavecchi Chellini e Roberto Migno per l'annullamento di tutte le delibere del consiglio comunale di Greve in Chianti del 12 marzo 2008, affisse all'Albo Pretorio sino al 2 aprile 2008, ivi compresa la nuova convocazione del consiglio comunale notificata il giorno 11 marzo 2008 a mezzo di messo comunale e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visto il Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Udito il parere n. 3044/2009 espresso dal Consiglio di Stato, prima sezione, nell'adunanza del 17 febbraio 2010, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro dell'interno

DECRETA

Il ricorso di cui alle premesse è respinto.

Dato a

ROMA Addì 18 SET. 2010

DAIT - Direzione Centrale UTG e Autonomie
Prot. Ingresso del 21/09/2010
Numero: 0014098
Classifica: A



Giorgio Napolitano

Giorgio Napolitano
IL PRESIDENTE
COLLEGE

SN

Numero 2527/10 e data 21/06/10 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 17 febbraio 2010

NUMERO AFFARE 03044/2009

OGGETTO:

Ministero dell'Interno;

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento di tutte le deliberazioni del consiglio comunale di Greve in Chianti del 12 marzo 2008, affisse all'Albo Pretorio sino al 2 aprile 2008 e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa la nuova convocazione dell'11 marzo 2008, per motivi di urgenza effettuata a mezzo del messo comunale, proposto dai Signori Laura Bavecchi Chellini e Roberto Migno.

LA SEZIONE

Vista la Relazione prot. 15130-15/A, del 6 aprile 2009, con la quale il Ministero dell'Interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere

Francesco D'Ottavi;

Premesso:

Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che i ricorrenti, consiglieri comunali del Comune di Greve in Chianti, venivano convocati in data 26 febbraio 2008 attraverso notifica a mezzo del messo comunale per la seduta del consiglio comunale del 5 marzo 2008.

Tale seduta veniva rinviata, a causa di un lutto occorso al vice Sindaco, al giorno 12 marzo 2008 e con comunicazione notificata ai consiglieri comunali in data 4 marzo 2008 a mezzo del messo comunale.

Il consigliere Migno inviava in data 10 marzo 2008 un fax, acquisito dal Comune l'11 marzo 2008, lamentando la mancata comunicazione cartacea della convocazione alla Consiglieria Bevecchi Chellini e la mancata apposizione della firma in quella a lui pervenuta; a seguito di controlli il Comune riscontrava che l'originale della notifica contenente la firma era stato regolarmente inviato in data 4 marzo 2008 all'interessato.

In data 11 marzo 2008 veniva quindi disposta una nuova convocazione d'urgenza del consiglio comunale per il 12 marzo, notificata a tutti i consiglieri comunali.

Gli istanti chiedono l'annullamento delle deliberazioni adottate nella seduta del 12 marzo 2008 per i seguenti motivi di diritto: 1) violazione per errata interpretazione degli artt. 25 e 26 del

regolamento del consiglio comunale; l'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie e straordinarie deve essere recapitato ai consiglieri comunale tre giorni prima di quello stabilito per la riunione; la notifica non è avvenuta nei tempi e nei modi di legge; 2) immotivata convocazione d'urgenza dell'11 marzo 2008; non essendoci motivi per convocare urgentemente il Consiglio comunale; violazione dello Statuto comunale che sancisce uguali diritti e doveri per tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione; è venuto meno il rispetto per i consiglieri della minoranza; 3) immotivato rinvio del consiglio comunale del 27 febbraio 2008; perché il Consiglio comunale fissato per il 12 marzo 2008 avrebbe dovuto essere celebrato il 27 febbraio 2008; 4) immotivato rinvio del consiglio comunale del 5 marzo 2008; il rinvio è avvenuto a causa di grave lutto di uno dei consiglieri; 5) eccesso di potere; per avere voluto celebrare ugualmente il consiglio comunale anche se notificato al consigliere in modo illegittimo; 6) violazione dell'art.43 del decreto legislativo 267/2000; avendo diritto i consiglieri a chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'art.39 del D.lgs n.267/2000.

Il Comune di Greve in Chianti, nelle proprie controdeduzioni, ha precisato che è stato rispettato l'art.25 del regolamento del consiglio comunale il quale prevede che la convocazione debba essere notificata tre giorni prima della riunione del Consiglio al fine di permettere ai consiglieri di prendere visione degli atti, tenuto conto

che gli argomenti all'ordine del giorno nelle convocazioni del 25 febbraio 2008 e del 12 marzo 2008 sono rimasti immutati; che la convocazione d'urgenza è avvenuta per sanare eventuali irregolarità riscontrate a causa dell'irreperibilità del consigliere e per la presenza, nell'ordine del giorno, di una delibera con immediata esecutività; che la notifica alla consigliera Bavecchi Chellini, attraverso la suocera, è tra le modalità previste dall'art. 24 del regolamento comunale; che spetta al Presidente, sentiti i Capigruppo, il potere di stabilire l'ordine del giorno ai sensi dell'art.28 del regolamento del consiglio comunale.

Il Ministero dopo analitica disamina delle prospettate censure conclude per la reiezione del ricorso.

Considerato.

Con il ricorso in oggetto gli istanti, consiglieri comunali del Comune di Greve in Chianti, impugnano le delibere comunali suindicate per vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere diffusamente svolte nell'atto introduttivo del presente gravame e sinteticamente sopra riportate. Sostanzialmente i ricorrenti osservano l'illegittimità delle convocazioni consiliari per una serie di violazioni formali concernenti le modalità partecipative e la sussistenza dei presupposti di validità.

Le censure sono infondate.

Invero, come puntualmente rilevato nelle controdeduzioni dell'intimato Comune e nella riscontrata relazione del richiedente Ministero, e rinvii delle sedute sono stati determinati da provate e

giustificate circostanze; è stato rispettato quanto previsto dall'art. 25 del regolamento comunale circa la tempistica della notifica della data di convocazione; la stessa convocazione d'urgenza è legittimamente giustificata per consentire l'immediata esecutività di una delibera urgente; le notifiche sono sempre avvenute nel rispetto della normativa di riferimento; l'ordine del giorno risulta adottato in conformità di quanto previsto dall'art. 28 del menzionato regolamento comunale.

La documentata e riscontrata conformità dell'azione amministrativa concernente le modalità di convocazione e gestione delle assemblee consiliari, rende infondate le prospettate censure.


← P.Q.M.

~~Il ricorso deve essere respinto.~~

L'ESTENSORE
Francesco D'Ottavi




IL PRESIDENTE
Vincenzo Sammarco



IL SEGRETARIO

Giovanni Mastrocola



M. S. [Signature]
COLL. [Stamp]

LEGIONE CARABINIERI TOSCANA
Stazione di Greve in Chianti

l. 2011, addì 23 del mese di GENNAIO
UFFICIO DI CARABINIERI CIVILI, alla ore 0930
sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. PERS. GAGLIARDI
UFFICIO EFF. COM. IN INTERAZIONE
abbiamo notificato il retroscritto ASD
al sig. LUIGI ROBERTO
consegnandone nelle mani di DINO STREO

LA MILITARI
CO. 9/100



LA PARTI
Roberto